

Messaggio 3448

Relativo alla legge sui territori soggetti a pericoli naturali

Onorevoli signori,
Presidente e Consiglieri,

con il presente messaggio ci permettiamo di sottoporre alla vostra approvazione l' allegato disegno di legge sui territori soggetti a pericoli naturali.

Nel seguito ci soffermeremo dapprima sulle considerazioni che giustificano la nostra proposta legislativa e, successivamente, commenteremo il disegno stesso e le sue ripercussioni finanziarie.

I. CONSIDERAZIONI GENERALI

1. Fenomeni fisici interessanti il Cantone

La situazione morfologica e climatica fa sì che, nel nostro Cantone, numerosi siano i territori soggetti a pericoli naturali.

Quelli oggi conosciuti sono riportati sul piano numero 2 dei documenti di base del progetto di Piano Direttore Cantonale (ed. luglio 1984).

Gli eventi naturali che determinano il modellamento del paesaggio alpino sono principalmente: frane, alluvioni e valanghe.

Questi possono essere, sinteticamente, così classificati:

a) instabilità dei pendii

- caduta sassi: è il distacco di singoli massi o di piccoli volumi di roccia in seguito a rotture di equilibrio locali. Questi eventi, che solitamente interessano gli speroni rocciosi con inclinazione superiore ai 45 gradi e le zone ubicate sotto gli stessi (rupe di S. Nicolao a Mendrisio), interessano porzioni molto limitate di territorio;

- franamenti superficiali: si tratta di scivolamenti della parte più superficiale del terreno (profondità tra 0 e 3 metri) causati da infiltrazioni d' acqua. Questi, nella maggior parte dei casi, si verificano su pendii con inclinazione superiore ai 25 gradi (Val Onsernone) e la loro probabilità diventa tanto maggiore quanto maggiore è l' inclinazione;

- franamenti profondi: sono fenomeni che coinvolgono grossi spessori di materiale (sino a diverse centinaia di metri). Gli stessi, se pur attivati dalla circolazione idrica, traggono la loro origine primaria dalla storia geologica. Una caratteristica specifica è che questi interessano porzioni molto vaste del territorio (Valle Rovana e Val Colla).

b) fenomeni idrologici

- corsi d' acqua minori: predominano negli stessi i processi di erosione superficiale e di trasporto, di deflusso superficiale e sotterraneo, di scivolamento superficiale. Ciascuno di questi aspetti è influenzato dalle caratteristiche della superficie del bacino quali: la vegetazione, la litologia superficiale, le condizioni climatiche, la morfologia e lo stato d' uso del suolo (Olivone - Riasc, Faido - Formigario);

- corsi d' acqua principali: sono di interesse prevalente i livelli idrometrici (le quote raggiungibili dall' acqua con riferimento agli argini esistenti).

Predominano i fenomeni legati alla dinamica fluviale: stato di moto, trasporto e deposito di materiale solido, erosione e modificazione delle sezioni di alveo (Maggia e Ticino).

c) fenomeni valangari.

Si tratta dello stacco e scivolamento di masse nevose lungo corsi di regola definiti dalla morfologia del terren. In via principale sono eventi di interesse locale da studiare singolarmente (valli alte del Ticino).

2. Strumenti operativi esistenti

A partire dalla fine del secolo scorso il legislatore federale e quello cantonale hanno cercato di prevenire e porre rimedio alle conseguenze dei fenomeni naturali sopradescritti (perdite di vite umane, danni alle proprietà e guasti sociali ed economici) predisponendo una serie di strumenti giuridici nel settore idraulico, in quello forestale e nella pianificazione del territorio.

A livello federale gli strumenti oggi disponibili sono la legge forestale federale (11 ottobre 1902) con la relativa ordinanza (1 ottobre 1965), la legge sulla polizia delle acque (22 giugno 1877 - 19 dicembre 1972) e la legge sulla pianificazione del territorio (22 giugno 1979).

A livello cantonale gli interventi sono regolati dalla legge forestale cantonale (26 giugno 1912), dal decreto legislativo concernente il promovimento delle misure di protezione, della cura e della gestione del bosco (10 marzo 1987) dalla legge sui consorzi (21 luglio 1913) e dalla legge par il sussidio delle opere di arginatura (18 ottobre 1938).

Dal profilo pianificatorio la regolamentazione dei territori soggetti a pericoli naturali è garantita dalla legge edilizia cantonale (19 febbraio 1973) con il relativo regolamento d' applicazione (22 gennaio 1974) e dai piani regolatori comunali.

3. Iniziativa Borella

Con una iniziativa parlamentare generica, presentata il 26 settembre 1983, l' ing. Pierino Borella evidenziava l' esistenza di lacune non colmabili con le normative cantonali esistenti, segnatamente: una mancanza di studi in grado di fornire una visione d' assieme dei fenomeni naturali, delle carenze a livello di coordinamento degli interventi, ed inoltre una mancanza di univocità nei vincoli pianificatori.

Per ovviare a ciò proponeva di:

a. raggruppare in un testo di legge organico le norme riferite ai territori soggetti a pericoli naturali, disperse negli strumenti legislativi sopramenzionati;

b. realizzare un catasto vincolante secondo criteri scientifici ufficialmente riconosciuti e con la precisazione del grado di pericolosità , assegnando ad un unico organo la raccolta, il controllo e la gestione delle informazioni;

c. formulare un 'adeguata regolamentazione pianificatoria atta a disciplinare l' utilizzazione di tali aree;

4. Mandato del Gran Consiglio

In data 18 giugno 1984 il Gran Consiglio accoglieva l'iniziativa Borella e dava mandato al Consiglio di Stato di elaborare un progetto di legge sui territori soggetti a pericoli naturali. Il Legislativo evidenziava tra l'altro l'opportunità di coinvolgere Consorzi, Regioni e Comuni nella realizzazione degli studi, di stabilire una scala di priorità degli interventi e di permettere l'indennizzo di taluni danni della natura non altrimenti assicurabili.

5. La scelta di una soluzione

5.1 Concetto di base

Il confronto dei problemi sollevati dall'iniziativa Borella e dal mandato del Gran Consiglio con la legislazione vigente e con quella in elaborazione (LALPT e Piano Direttore) ci ha permesso di rilevare la necessità di elaborare un progetto di legge per porre rimedio alle carenze riscontrate.

I problemi sollevati ai punti 3 e 4 possono essere ricondotti a quattro livelli:

- livello conoscitivo: identificazione dei territori soggetti a pericolo in base a criteri oggettivi di studio;
- livello gestionale: definizione degli interventi, loro priorità e scelta degli operatori;
- livello operativo: attuazione degli interventi e sussidiamento;
- livello pianificatorio: restrizioni all'uso del territorio.

I primi tre livelli necessitano di una regolamentazione omogenea e pertanto si è previsto un loro inserimento nel progetto di legge che qui di seguito Vi presentiamo.

Il quarto livello è invece già sufficientemente regolamentato.

Le normative vigenti (Legge edilizia) e quelle in elaborazione (progetto LALPT) permettono infatti una trattazione coerente ed univoca delle restrizioni all'uso del territorio.

Neppure necessita di una legislazione particolare l'indennizzo dai danni altrimenti non assicurabili in quanto lo stesso, per quanto attiene ai terreni agricoli, è regolamentato dalla legge sull'agricoltura, e per i terreni residui è già coperto dal fondo "Danni non assicurabili" gestito dal Dipartimento dell'Intern.

5.2 soluzione proposta

I criteri informativi del progetto di legge - che pone l'accento sugli interventi di premunizione e risanamento piuttosto che sulle limitazioni all'uso del territorio - possono essere così sintetizzati.

A. Livello conoscitivo

I territori soggetti a pericoli naturali devono essere identificati e ciò non può avvenire se non con l'allestimento di studi che approfondiscano i fenomeni ed il substrato su cui questi operano (catasto).

Detti studi devono essere eseguiti seguendo criteri univoci, oltreché scientificamente validi. Da ciò l'opportunità di provvedervi: con la fissazione di direttive, con l'impiego di tecnici in possesso di

una formazione adeguata e con un controllo centralizzato. Conformemente alle indicazioni fornite dalla consultazione sui documenti di base del progetto di Piano Direttore e agli orientamenti delle linee direttive 1988 - 1991 (cfr. aggiornamento ottobre 1988 pag. 9) si propone che gli studi di cui sopra siano eseguiti dal Cantone, mediante un suo servizio tecnico. Ciò per garantire quella rapidità di esecuzione che sarebbe compromessa facendo capo interamente ai comuni, in ragione dell' esiguo numero di operatori privati.

I Comuni interessati saranno comunque adeguatamente coinvolti. I diritti dei privati interessati sono invece garantiti dalla procedura prevista per l' allestimento del catasto.

Il catasto avrà la funzione di fornire una visione d' assieme del grado di dissesto idrogeologico del Cantone e permetterà quindi una gradualità delle scelte operative.

Non istituirà per contro vincoli diretti all' uso del territorio, costituendo tuttavia la base informativa per le scelte pianificatorie di Cantone, Comuni e Regioni da adottarsi, con gli opportuni approfondimenti, seguendo i disposti e le procedure delle leggi sulla Pianificazione del Territorio.

B. Livello gestionale

Le disponibilità finanziarie per operare sui territori accertati dal catasto non sono illimitate. E' dunque indispensabile procedere ad una pianificazione degli interventi per raggiungere la maggiore incisività possibile coi fondi disponibili.

A tale scopo proponiamo la creazione di uno strumento di coordinamento in cui siano indicati le opere, le priorità, i tempi, le previsioni di spesa e gli Enti chiamati ad operare (Piano cantonale di premunizione e risanamento).

La costituzione del Piano avverrà con la massima trasparenza in modo da permettere a Comuni, Regioni e Consorzi di far presenti le loro esigenze proponendo eventuali modifiche.

C. Livello operativo

L' esecuzione degli interventi presuppone un' attuazione conforme ai tempi e alle opere indicate dal PCPR e un' omogeneizzazione dei sussidi per tutti i tipi di intervento necessari.

In merito a quest' ultimo aspetto proponiamo l' abolizione delle differenze nelle percentuali di sussidio oggi attribuite per gli interventi forestali e per la correzione dei corsi d' acqua, come pure la concessione di sussidi di eguale importo per fenomeni ai quali non può essere posto rimedio con gli interventi teste' descritti: è il caso segnatamente delle frane fuori dal bosco o di origine profonda.

II. DISEGNO DI LEGGE

La legge che qui vi proponiamo è suddivisa in cinque titoli comprendenti rispettivamente le generalità, le norme relative all' accertamento dei territori soggetti a pericoli naturali, quelle per la premunizione ed il risanamento degli stessi, quelle per l' attuazione ed il sussidiamento degli interventi come pure le disposizioni transitorie e finali.

1. Titolo I

In questo titolo, comprendente un solo articolo (art. 1), viene precisato lo scopo della Legge, che riprende l' impostazione a tre

livelli (conoscitivo, gestionale e operativo) presentata nelle considerazioni generali al punto 5.2.

Giova precisare che la presente legge non si occupa per contro dell' accertamento delle responsabilità dei proprietari dei fondi interessati dai fenomeni naturali, essendo lo stesso già regolamentato dai disposti e dalle procedure del diritto civile.

2. Titolo II

Nel titolo II sono contenute le norme che caratterizzano e regolamentano l' accertamento dei territori soggetti a pericoli naturali e più specificatamente lo strumento (catasto) usato per l' accertamento (capo I), il suo contenuto (capo II) e la procedura per l' adozione dello stesso (capo III).

2.1 Capo I

In questo capo è ribadita la necessità di identificare i territori soggetti a pericoli naturali, e meglio quelli esposti ai rischi derivanti da eventi naturali e quelli già colpiti dagli stessi.

Vengono inoltre precisati lo scopo e gli effetti di tale accertamento.

articolo 2

Quale strumento per l' accertamento è proposto l' allestimento di un apposito catasto cantonale (cpv. 1).

La scelta di questo strumento conoscitivo - anche se la sua attuazione comporterà necessariamente una dilatazione dei tempi - è motivata dalla necessità di garantire la maggior trasparenza possibile, segnatamente la facoltà per gli enti pubblici, le Regioni e i privati di far valere le loro osservazioni ed opposizioni.

Dato che le Alpi evolvono in seguito ad un ciclo erosivo, nessun territorio può tuttavia essere considerato completamente esente da rischi conseguenti a eventi naturali. La non iscrizione nel catasto non statuisce pertanto l' assoluta mancanza di pericoli quanto piuttosto la scarsa probabilità degli stessi (cpv.2).

articolo 3

In questo articolo viene specificato che il catasto serve da base per il disciplinamento della gestione degli interventi necessari (cpv.1).

E' inoltre stabilito il principio che Cantone, Comuni e Regioni devono tener conto, nelle loro pianificazioni, dei dati tecnici acquisiti dal catasto (cpv. 2).

2.2 Capo II

I disposti di questo capo definiscono il contenuto del catasto.

articolo 4

Questo articolo, facendo riferimento ai fenomeni naturali più frequenti nel territorio cantonale, definisce quali territori debbano rientrare nel catasto. Resta per contro escluse l' incidenza di eventi poco probabili quali i terremoti.

articolo 5

Viene qui indicato che il catasto è costituito da due componenti: i piani in scala non inferiore all' 1:10000 e una relazione tecnica.

I piani dovranno presentare in forma grafica i territori soggetti a pericolo, mentre la relazione tecnica preciserà in particolare il tipo

di fenomeno e il grado di rischio oltre ad indicare, se pur in modo sommario, le possibili misure di prevenzione o risanamento. Data l'evoluzione tecnico scientifica a cui è soggetta questa materia, non sembra opportuno fissare compiutamente nella legge i contenuti delle due componenti sopradette. Gli stessi verranno dunque definiti mediante decreto esecutivo.

Capo III

Le disposizioni di questo capo stabiliscono la procedura per l'adozione e la modifica del catasto.

articolo 6

E' qui fissato che i documenti del catasto saranno allestiti dal Dipartimento a cui verrà attribuita la competenza in via esecutiva. E' importante rilevare che, per ovvi motivi di coordinamento l'allestimento del catasto (e in seguito del PCPR) dovrà avvenire a cura di un unico Dipartimento che si occuperà anche di raccogliere tutte le necessarie indicazioni degli altri Dipartimenti e servizi cantonali interessati.

Questo Dipartimento sarà quello dell'Economia Pubblica a cui fa già capo l'Ufficio geologico cantonale. Quest'ultimo, ritenuta l'opportunità di procedere celermente, dovrà essere potenziato e poter far capo anche a tecnici esterni in possesso dei requisiti fissati dal Consiglio di Stato.

Resta inteso che nella fase di accertamento il Dipartimento utilizzerà pure le conoscenze dei Comuni interessati.

articoli 7 - 9

Questi articoli stabiliscono le norme che regolano la procedura di pubblicazione dei documenti del catasto, il relativo diritto di ricorso da parte degli Enti pubblici, delle Regioni e dei privati interessati e l'adozione da parte del Consiglio di Stato.

articolo 10

La modifica del catasto deve poter avvenire in ogni tempo per mantenere lo stesso costantemente aggiornato. Questo articolo fissa la competenza del Dipartimento per avviare, quando necessario, la procedura di revisione, conformemente alle norme degli articoli 7-9. 3.

Titolo III

Gli articoli di questo titolo permettono il disciplinamento degli interventi sui territori soggetti a pericoli naturali, accertati dal catasto, mediante l'istituzione del Piano cantonale di premunizione e risanamento (PCPR) (capo I). Le norme dei capi successivi definiscono il contenuto (capo II), la procedura (capo III) e l'attuazione (capo IV) di tale Pian.

3.1 Capo I

Questo capo introduce il concetto di Piano cantonale di premunizione e risanamento quale strumento gestionale (art. 11), che peraltro non costituisce una novità a livello legislativo, in quanto ne esiste uno analogo (nell'ambito della LIA e della LALIA) col quale nel nostro Cantone già si affronta globalmente la

protezione delle acque.

3.2 Capo II

I contenuti del PCPR riprendono, se pur con gli opportuni adeguamenti, quelli del Piano cantonale di risanamento delle acque.

articolo 12

Materialmente il PCPR - che è coordinato con il Piano finanziario (cpv. 2) - indica tutti gli elementi atti a permettere un' adeguato coordinamento degli interventi di premunizione e risanamento. Questo articolo, al capoverso 1 (cifre da 1 a 5), elenca tali elementi.

Qui di seguito ci soffermiamo brevemente sui contenuti dello stesso:

cifra 1

La sistemazione idraulica, idrogeologica e valangaria del Cantone deve avvenire secondo delle linee direttive, che contengano i criteri, scientificamente validi, permettenti di affrontare in maniera omogenea i fenomeni naturali di incidenza territoriale e di stabilire la scala delle priorità.

Da ciò l' esigenza di fissare tali criteri nel PCPR.

cifre 2 - 6

Conformemente a queste cifre il PCPR deve poi indicare la opere di premunizione - risanamento (arginature, ripari valangari, opere forestali, muri di sostegno ecc.)e di manutenzione.

Inoltre deve definire il grado di priorità di tali interventi e i tempi di attuazione.

Il PCPR designerà infine gli enti a cui saranno delegati i compiti esecutivi e fornirà indicazioni di massima sui costi delle opere. E' da segnalare in particolare che alla cifra 4 si prevede che il PCPR indichi l' eventuale attribuzione di compiti alle Regioni. Ci si riferisce soprattutto ad una delega degli atti preliminari per la costituzione dei Consorzi ed al segretariato degli stessi. Con l' accordo dei consorziati i compiti potranno essere estesi anche alla fase esecutiva.

articolo 13

Viene qui indicato che i contenuti specificati all' articolo precedente saranno affidati ad un rapporto corredato dalle necessarie rappresentazioni cartografiche e tabelle sinottiche.

Capo III

Gli articoli di questo capo (art. 14 - 18) precisano la procedura da seguire per l' adozione del PCPR.

Gli stessi non necessitano di un particolare commento in quanto ricalcano la procedura già in vigore per l' adozione del Piano cantonale di risanamento delle acque.

Titolo IV

In questo titolo sono contenute le norme che presiedono all' attuazione del PCPR (Capo I) e al sussidiamento degli interventi (Capo II).

Capo I

Gli articoli di questo capo conferiscono ai contenuti del PCPR una forza operativa e vincolante.

articolo 19

Viene qui specificato che gli enti designati dal PCPR sono competenti per gli interventi e devono attenersi al programma fissato dallo stesso.

articolo 20

Qualora non sia possibile l' istituzione volontaria dei consorzi indicati dal PCPR al Consiglio di Stato è data facoltà di provvedervi in via coattiva. In tal caso saranno applicabili rispettivamente gli articoli 29 e 30 della Legge sui Consorzi (21 luglio 1913) e l' art. 4 della Legge sul consorzio dei Comuni (21 febbraio 1974) (cpv. 1).

In caso di inadempienza il Consiglio di Stato può d' altro canto imporre agli Enti in mora le opere previste dal PCPR sotto comminatoria delle sanzioni previste dal Codice penale (cpv. 2). Quando oltre all' inadempienza è necessario ovviare ad un pericolo imminente il Consiglio di Stato può infine intervenire d' ufficio a spese degli obbligati (cpv. 3) analogamente a quanto già previsto dall' art. 31 della Legge sui consorzi del 21 luglio 1913.

Capo II

In questo capo vengono definiti i criteri e la procedura per il sussidiamento delle opere necessarie per la protezione dai pericoli naturali.

articolo 21

Questo articolo al capoverso 1 introduce due novità importanti riguardo al sussidiamento:

- un trattamento paritario per tutti gli interventi atti a far fronte agli eventi naturali e alle loro conseguenze (oggi infatti, in seguito a decreti legislativi adottati in tempi diversi, vi sono inopportune differenze tra le opere idrauliche e quelle forestali, mentre sono totalmente ignorati gli interventi d' ordine geologico);
- la concessione dei sussidi nell' ambito delle priorità e delle competenze esecutive fissate da una pianificazione cantonale delle opere (PCPR).

Ai capoverso 2 si prevede la possibilità per il Gran Consiglio di superare i limiti massimi delle percentuali di sussidio stabiliti al cpv. 1 quando esistano valide motivazioni.

articoli 22 - 24

In questi articoli sono precisate le competenze ed i criteri di computo dei sussidi (art. 22 -23) ed è inoltre demandata al Consiglio di Stato la competenza di regolamentare la forma, i contenuti e la procedura della domanda di sussidio.

Titolo V

Le norme transitorie e finali disciplinano il diritto intertemporale e le modifiche delle leggi esistenti che si rendono necessarie a seguito dell' adozione del presente progetto di legge.

articolo 25

Questo articolo stabilisce che sino all' entrata in vigore del PCPR la realizzazione ed il sussidiamento delle opere di protezione sarà attuato in base alla normativa vigente (cpv. 1) .

Con l' entrata in vigore del PCPR (regolamentata dall' art. 17) i progetti e le domande di sussidiamento pendenti saranno decisi conformemente alla presente legge (cpv. 2).

articoli 26 - 27

L' articolo 26 prevede l' abrogazione e le modifiche di alcune leggi che affrontavano in maniera settoriale la problematica qui trattata globalmente.

In particolare è da evidenziare come la modifica della legge sui consorzi (21 luglio 1913) prevista dall' art. 26 cpv. 2 sia destinata unicamente a meglio precisare i rapporti tra ente esecutore e Cantone per quanto attiene al sussidiamento delle opere. In altri termini i sussidi verranno concessi e computati conformemente ai criteri stabiliti dalla presente legge, mentre restano inalterate le procedure per l' istituzione dei necessari Consorzi.

L' abrogazione e le modifiche diventeranno comunque operanti soltanto con l' adozione del PCPR da parte del Consiglio di Stato (art. 17).

III. RIPERCUSSIONI FINANZIARIE

Questa legge, che permette di meglio disciplinare la protezione dalle catastrofi naturali, conferisce al Cantone dei compiti non previsti dalla legislazione precedente e nel contempo, per quanto attiene ai sussidi, procede ad una modifica delle percentuali e ad un ampliamento degli interventi sussidiabili.

1. Nuovi compiti del Cantone

Obiettivo di questa legge è un' attuazione degli interventi di premunizione e risanamento in modo da ridurre i costi economici e sociali indotti dagli eventi naturali.

Per arrivare a ciò il primo passo è disporre del catasto cioè di una fotografia critica del territorio. Questo dovrebbe, essere fatto entro 5 - 6 anni.

Una volta in possesso del catasto il PCPR dovrebbe essere completato entro 1 anno, stabilendo le zone dove è importante intervenire in via prioritaria.

Per concludere nei tempi previsti le due fasi menzionate più sopra (gli interventi di risanamento sono infatti demandati alle comunità locali) si deve, oltre a potenziare l' ufficio geologico, fruire della collaborazione di uffici privati, il che comporterà una spesa complessiva di circa 1'000'000 di fr. all' anno:

- gli uffici privati, già molto impegnati in altri settori, possono presumibilmente eseguire solo un 30 per cento del lavoro, con costi valutabili in circa 500'000 franchi annui;
 - il Cantone non dispone d' altro canto di una struttura in grado di eseguire nei termini previsti il restante settanta per cento dei lavori.
- Da ciò l' esigenza di potenziare l' ufficio geologico con 6 tecnici qualificati (2 geologi, 1 ingegnere civile, 1 geofisico, 2 disegnatori catastali), non compresi nel contingente previsto per il periodo 1988 - 1991, per un costo totale di circa 500'000 franchi annui.

Giova precisare che i territori più esposti a rischio sono situati nelle valli, e meglio nelle giurisdizioni economicamente meno favorite del Cantone. L'elaborazione del catasto da parte dei Comuni, oltre ai problemi di omogeneità degli studi e al dilazionamento dei tempi, comporterebbe per il Cantone degli oneri quasi equivalenti: la precaria situazione finanziaria della maggior parte dei Comuni renderebbe infatti necessario, anche per gli studi, il versamento di congrui sussidi.

2. Incidenza dei sussidi

La modifica delle aliquote di sussidiamento e l'ampliamento degli oggetti sussidiabili comporta di per sé un aumento degli oneri globali a carico dello Stato; è tuttavia previsto che le spese determinate dai singoli progetti di intervento siano compatibili con le disponibilità finanziarie risultanti dal piano finanziario quadriennale.

IV. CONCLUSIONI

La normativa, che qui si propone rientra negli orientamenti delle Linee direttive 1988 - 1991 (aggiornamento ottobre '88) ed è tale da assicurare un'identificazione dei territori soggetti a pericoli naturali con la conseguente visione d'insieme di tutti i fenomeni interessanti il Cantone e una pianificazione degli interventi atta a raggiungere la maggiore incisività possibile coi fondi disponibili.

Vogliate gradire, Onorevoli signori Presidente e Consiglieri l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Buffi

Il Cancelliere, A. Crivelli

Disegno di

LEGGE

sui territori soggetti a pericoli naturali

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 19 aprile 1989 n. 3448 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

TITOLO I - GENERALITÀ

Articolo 1

Scopo

La presente legge disciplina l'accertamento, la premunizione ed il risanamento dei territori esposti o colpiti da pericoli naturali, come pure il sussidiamento dei necessari provvedimenti.

TITOLO II - ACCERTAMENTO DEI TERRITORI SOGGETTI A PERICOLI NATURALI

Capo I - In generale

Articolo 2

Catasto cantonale

- 1 L' accertamento dei territori esposti o colpiti da pericoli naturali è operato mediante l' allestimento di un catasto cantonale.
- 2 Il mancato inserimento di un territorio nel catasto non ne esclude la pericolosità.

Articolo 3

Scopo ed effetti

- 1 Il catasto serve da base per il disciplinamento degli interventi di premunizione e di risanamento.
- 2 Il Cantone, i Comuni e le Regioni devono tenerne conto nell' ambito delle loro pianificazioni territoriali e dei programmi di sviluppo regionali.

Capo II - Contenuto del catasto

Articolo 4

Contenuto

a) materiale:

Sono iscritti nel catasto i territori soggetti a pericoli naturali, segnatamente a caduta di valanghe, frane e massi, ad alluvionamenti e inondazioni.

Articolo 5

b) formale

1 Il catasto è costituito:

- a) da piani in scala non inferiore all' 1: 10000;
- b) da una relazione tecnica.

2 Il Consiglio di Stato stabilisce in via esecutiva le direttive sul contenuto formale e sull' allestimento dei piani e della relazione tecnica.

Capo III - Procedura per l' adozione del catasto

Articolo 6

Allestimento

Il catasto è allestito dal Dipartimento competente (detto di seguito Dipartimento) in collaborazione con i servizi statali interessati.

Articolo 7

Pubblicazione

Il catasto è pubblicato per un periodo di tre mesi:

- a) presso il Dipartimento per tutto il Cantone;
- b) presso i Comuni interessati limitatamente alle rispettive giurisdizioni.

Articolo 8

Ricorsi

Contro i documenti del catasto gli enti pubblici, le Regioni e i privati interessati hanno facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione.

Articolo 9

Evasione dei ricorsi e adozione

Il Consiglio di Stato decide inappellabilmente sui ricorsi e adotta il catasto.

Articolo 10

Modifica del catasto

1 Per la modifica del catasto valgono le norme per la sua adozione.

2 La relativa procedura può essere messa in atto dal Dipartimento su istanza di enti pubblici, di Regioni o di privati interessati o d'ufficio.

TITOLO III - PREMUNIZIONE E RISANAMENTO DEI TERRITORI SOGGETTI A PERICOLI NATURALI

Capo I - In generale

Articolo 11

Piano cantonale di premunizione e risanamento

La premunizione ed il risanamento dai territori soggetti a pericoli naturali sono regolati dal Piano cantonale di premunizione e risanamento (detto di seguito PCPR).

Capo II - Contenuto del PCPR

Articolo 12

Contenuto

a) materiale

1 Il PCPR indica:

1. i concetti ai quali deve uniformarsi la sistemazione idraulica, idrogeologica e valangaria del Cantone;
2. le opere di premunizione, di risanamento e di manutenzione e il loro grado di priorità;
3. i tempi di attuazione;
4. i compiti delle Regioni;
5. gli enti pubblici incaricati dell'attuazione, come pure i Consorzi, istituiti o da istituire conformemente all'apposita legislazione;
6. le previsioni di spesa.

2 Esso è coordinato con il Piano direttore e con il Piano finanziario.

Articolo 13

b) formale

Il PCPR è costituito da un rapporto corredato dalle necessarie rappresentazioni cartografiche e tabelle sinottiche.

Capo III - Procedura per l'adozione del PCPR

Articolo 14

Progetto di PC PR

Il Consiglio di Stato allestisce il progetto di PCPR.

Articolo 15

Consultazione e partecipazione

Il progetto di PCPR è notificato ai Consorzi, alle Regioni e agli enti pubblici interessati, i quali possono presentare osservazioni e proposte entro il termine, non prorogabile, di due mesi.

Articolo 16

Adozione

Il Consiglio di Stato esamina le osservazioni e le proposte presentate conformemente all' art. 15 e adotta il PCPR.

Articolo 17

Entrata in vigore

Con l' adozione il PCPR entra immediatamente in vigore ed esplica gli effetti previsti dalla presente legge.

Articolo 18

Modifiche

1 Per la modifica del PCPR valgono le norme per la sua adozione.
2 Modifiche e correzioni di marginale importanza o dovute ad interventi urgenti sono disposte dal Consiglio di Stato senza la consultazione di cui all' articolo 15. Gli interessati sono tempestivamente informati.

TITOLO IV - ATTUAZIONE E SUSSIDIAMENTO DEGLI INTERVENTI

Capo I - Attuazione del PCPR

Articolo 19

Enti competenti

Gli enti designati dal PCPR provvedono all' attuazione degli interventi. Essi si attengono alle opere e ai tempi indicati dal PCPR.

Articolo 20

Provvedimenti coattivi

1 Il Consiglio di Stato può procedere all' istituzione coattiva dei consorzi indicati dal PCPR in caso di mancata istituzione volontaria conformemente all' apposita legislazione.
2 Esso può inoltre imporre agli enti competenti in mora l' esecuzione delle opere e delle incombenze previste dal PCPR entro un congruo termine, sotto la comminatoria delle sanzioni penali dell' art. 292 CP.
3 In caso di inadempienza e di fronte ad un pericolo imminente il Consiglio di Stato, previa diffida, può intervenire d' ufficio a spese degli obbligati.

Capo II - Sussidiamento degli interventi

Articolo 21

Per gli interventi

1 Il Cantone accorda sussidi agli enti competenti ai sensi dell' art. 19:

- a) fino al 50 % dei costi per interventi sussidiati dalla Confederazione;
- b) fino al 75 % dei costi per interventi non sussidiati dalla Confederazione.

2 In casi particolari e giustificati il Gran Consiglio può andare oltre i limiti massimi stabiliti dal capoverso 1.

3 Le percentuali di sussidio sono stabilite tenendo conto dell' entità degli interventi, nonché delle capacità finanziarie degli enti competenti e dei sussidi federali.

Articolo 22

Fissazione dei sussidi

a) autorità competente:

I sussidi sono accordati dal Consiglio di Stato quando non superino i fr. 200'000.-- e negli altri casi dal Gran Consiglio.

Articolo 23

b) computo

1 I sussidi sono stabiliti in base al preventivo di spesa.

2 Per il computo definitivo dai sussidi si terrà conto dei costi effettivi, approvati dal Cantone sulla base delle pezze giustificative.

Articolo 24

c) procedura

Il Consiglio di Stato stabilisce in via esecutiva la forma della domanda di sussidio e la documentazione da presentare.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 25

Diritto Intertemporale

1 Fino all' entrata in vigore del PCPR le domande di sussidiamento saranno trattate secondo il diritto anteriore.

2 I progetti e le domande di sussidiamento pendenti al momento dell' entrata in vigore del PCPR saranno decisi conformemente alla presente Legge.

Articolo 26

Modifica di leggi esistenti

1 La legge circa il sussidio delle opere di arginatura del 18 ottobre 1938 è abrogata.

2 La legge sui consorzi del 21 luglio 1913 è così modificata:
art. 3 cpv. 2 (nuovo)

Il sussidiamento delle stesse da parte del Cantone è regolato dalla legge sui territori soggetti a pericoli naturali del...

3 Il decreto legislativo concernente il promovimento delle misure di protezione, della cura e della gestione del bosco del 10 marzo 1987 è così modificato:

art. 6 Protezione contro le forze della natura e gli incendi

Per le misure intese a proteggere dalle forze della natura, in particolare da valanghe, frane, torrenti, caduta pietre e incendi, il Cantone accorda sussidi agli enti competenti conformemente agli articoli 17 e 19 della legge sui territori soggetti a pericoli naturali del ... per:

- a) la costruzione e il ripristino delle opere di premunizione;
- b) la creazione di nuove foreste protettrici e i rimboschimenti;
- c) il ripristino di foreste distrutte, degradate o instabili che

adempiono un' importante funzione protettiva;
d) la realizzazione di opere di carattere idraulico-forestale destinate alla conservazione della stabilità del suolo.

art. 14 Fissazione dei sussidi a) autorità competente

I sussidi sono accordati dal Consiglio di Stato quando non superino i fr. 200'000.--; negli altri casi dal Gran Consiglio.

Articolo 27

Entrata in vigore

1 Decorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle Leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

2 L' entrata in vigore dell' art. 26 è differita fino alla data di adozione del PCPR da parte del Consiglio di Stato ai sensi dell' art. 17 della presente legge.